

QUEL CHE RESTA DEL CASO BELLOMO

Quella «caccia alle tracce» condotta dai giudici

Il caso **Bellomo** può dunque ritenersi concluso, ma i problemi sollevati restano aperti, ed è indispensabile affrontarli. Sulla vicenda, la magistratura amministrativa ha ora reagito in modo definitivo. L'adunanza generale del Consiglio di stato si è espressa per la destituzione, in linea con la precedente decisione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. E quest'ultimo ha infine confermato la propria decisione, che si concreterà in un decreto del presidente della repubblica.

Certo, vi potranno poi essere contestazioni giudiziarie (in particolare, al Tar e al Consiglio di stato). E naturalmente rimane la vicenda penale. Però – nell'ambito della magistratura amministrativa – si è approdati a un esito, e questo consente un'analisi.

Il livello personale. Quanto alle responsabilità individuali, andranno ovviamente verificate anche in altra sede. Però alcuni aspetti, se confermati, sono inaccettabili. In sintesi: un giudice non può crederci un superuomo e comportarsi come tale. Non può, nel gestire una scuola, istituire un «doppio binario» tra i frequentanti normali e i propri borsisti (o borsiste), vincolando questi ultimi a fedeltà e segretezza. Non può pretendere di avere un controllo sulla vita intima delle persone, violandone la privacy. E non può usare la posizione di giudice – e in specie di Consigliere di stato – in modo da indurre soggezione negli altri.

Molti degli elementi riportati dalla stampa, e a base anche del procedimento disciplinare, tratteggiano una situazione che può sembrare non seria, prestandosi a facili ironie su cose come la lunghezza delle gonne; non seria, ma grave.

E, soprattutto, il livello istituzionale. Qui le considerazioni devono essere

ispirate al rispetto delle istituzioni e delle funzioni cui sono chiamate: non vi è spazio per polemiche, solo il tentativo di essere propositivi.

1. Un primo aspetto è che la magistratura, non solo quella amministrativa, deve prima di tutto salvaguardare la dignità della sua funzione.

E la dignità può essere lesa anche da un giudice competente, che lavori bene e scriva sentenze corrette, ma il cui comportamento manifesti una mancanza di equilibrio.

La mancanza di equilibrio, o meglio l'evidente squilibrio, sono quindi aspetti che dovrebbero essere monitorati.

2. Sotto altro profilo, un giudice deve prima di tutto fare il giudice.

Deve essere non soltanto indipendente dalle parti, com'è ovvio, ma anche alieno a propri interessi di natura imprenditoriale, come la gestione di scuole private.

Se è giustificata – sotto il profilo storico e funzionale – la distinzione tra la magistratura ordinaria e quella amministrativa (cui corrispondono rispettivamente il Csm e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa), non pare invece giustificata la differenza di disciplina tra le attività consentite o non consentite ai giudici che appartengono ai due ordini. Non se ne vede ragione: o meglio, perché le ragioni che impediscono una certa attività ai giudici ordinari non valgono anche per i giudici amministrativi?

3. In questa vicenda il sistema ha dimostrato di non essere impeccabile. Del caso **Bellomo** gli elementi di base erano conosciuti da anni: certo, non nei dettagli, ma il sito della scuola – assai nota – esponeva con chiarezza contenuti, obiettivi e risultati.

Al riguardo, diviene sempre più evidente

la centralità del ruolo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo che dà attuazione ai principi costituzionali sulla magistratura amministrativa e che deve avere una composizione adeguata ai suoi compiti. In particolare, i componenti «laici» del Consiglio, nominati dalla Camera e dal Senato, non possono essere oggetto di «lottizzazione» politica, perché è richiesta ai nominati una reale conoscenza del mondo della giustizia amministrativa e una capacità di esprimere una consapevole posizione sui molti temi sui quali il Consiglio deve intervenire.

La preparazione per i concorsi in magistratura. E poi c'è il tema delle scuole. Se, cioè, debbano fornire anche una formazione ai futuri magistrati – magari assieme ai futuri avvocati o notai – per consentire il miglior svolgimento delle loro funzioni, secondo la logica cui si ispirano le Scuole di specializzazione delle professioni legali presso le Università; o se debbano essere mirate al superamento di un concorso.

Le scuole private, che spesso fanno capo a magistrati amministrativi, sono mirate alla «traccia», e ostentano – se possono – le percentuali di successo, cui in qualche modo corrisponde l'entità (consistente) dei costi di frequenza.

Qui il discorso si fa più ampio, e finisce per riguardare i modi dell'accesso alle magistrature. Se però le scuole private hanno avuto grande successo proprio perseguendo l'obiettivo mirato al superamento del concorso, a maggior ragione è inopportuno che la «caccia alle tracce» nei concorsi di magistratura sia condotta da magistrati.

Stefano Bigolaro, consigliere dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti

